



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Firenze, 5 giugno 2012

Protocollo: 18600/R.U.

Rif.:note  
prott. nn.  
4451/RU del  
06/02/2012 e  
12303/RU  
del  
06/04/2012

Allegati:

Ai Direttori degli Uffici delle Dogane  
AREZZO-FIRENZE-LIVORNO-PISA-  
PRATO-PERUGIA-CAGLIARI-SASSARI  
LORO SEDI

Ai Direttori dei Distretti di  
CAGLIARI- FIRENZE  
LORO SEDI

Ai Direttori delle Aree della Direzione  
Interregionale  
LORO SEDI

Al Coordinatore di Direzione  
SEDE

**OGGETTO** Orario di lavoro in turno.

Si fa seguito alle note con le quali l'Area Personale, Formazione e Organizzazione di questa Direzione Interregionale ha fornito alcune indicazioni attuative in merito all'istituto dei turni.

In particolare, è stato chiarito che la tipologia di orario in questione deve intendersi "**rigida**", in quanto alla stessa si ricorre qualora altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze dell'ufficio e soprattutto per garantire continuità al medesimo in particolari fasce orarie.

Per rigidità si deve intendere inequivocabilmente l'impossibilità della coesistenza della prestazione in turno con qualsiasi forma di interruzione o flessibilità.

Al riguardo si ritiene utile richiamare l'attenzione di codesti uffici sul rispetto di quanto già disciplinato con le note in riferimento nella programmazione dell'orario di lavoro in turno dei dipendenti di rispettiva competenza:

### **Turno con programmazione bisettimanale rispettivamente di 40 e 32 ore**

La tipologia di turno in questione prevede la programmazione, nell'arco temporale di riferimento, di una giornata libera;

- ✓ La fruizione della giornata libera di cui sopra può essere riconosciuta al personale che abbia reso ***effettivamente*** il totale della prestazione lavorativa programmata dall'ufficio;
- ✓ In caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo per l'intera giornata lavorativa a seguito della quale il dipendente turnista non abbia potuto completare il proprio orario di lavoro, come da programmazione, il medesimo non ha più titolo ad usufruire del giorno libero;
- ✓ L'assenza dall'ufficio per fruire di permessi ad ore (permesso orario, permesso retribuito, banca ore, ecc.) nell'ambito dell'orario in turno, comporterà la non corresponsione dell'indennità di turno per l'intera giornata;

In particolare, nel caso di fruizione di permesso orario, è possibile godere della giornata di riposo purché il dipendente abbia comunque prestato l'intero orario programmato; pertanto il medesimo è tenuto al recupero del permesso orario nell'ambito del periodo di riferimento della programmazione del turno;

**Altre tipologie di turno:**

- ✓ Le assenze programmate a qualsiasi titolo escludono l'inserimento del dipendente nel turno;
- ✓ Il buono pasto potrà essere corrisposto solo in presenza del completamento dell'orario giornaliero e comunque per turni di lavoro non inferiori alle 8 ore;
- ✓ La programmazione del turno per ciascun dipendente deve essere riferita all'intero orario di lavoro giornaliero del medesimo; non sono, pertanto, effettuabili turni che prevedano una parte di orario di lavoro in turno e la rimanente in orario ordinario (es.: nella giornata in cui il dipendente effettua il rientro non è possibile considerare in turno solo le prime sei ore di lavoro escludendo le rimanenti tre);
- ✓ Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – del D.P.R. 395 del 23/08/1988 *“Il personale che fruisce dei permessi per il diritto allo studio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale”*;

- ✓ Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, è vietato adibire al lavoro notturno le donne dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:

1. La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
2. La lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
3. La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/92 e successive modificazioni.

Inoltre, in relazione alla programmazione dell'orario di lavoro in turno gli uffici in indirizzo si atterranno a quanto previsto in materia dall'art. 34 del CCNL Agenzie fiscali; in particolare, si richiama l'attenzione sul rispetto del:

1. numero di turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente che, in ogni caso, non può essere superiore ad otto;
2. numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente che non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno;
3. riposo di almeno 12 ore consecutive all'interno di ogni periodo di 24 ore.

Le presenti disposizioni decorrono dal mese di giugno 2012.

E' del tutto evidente, senza possibilità di equivoco, che a seguito dell'emanazione della nota dell'Area Personale prot. n. 4451/RU del 06/02/2012 **devono intendersi superate** le disposizioni impartite con nota prot. n. 10725 del 9/4/2009 della ex Direzione Regionale di Firenze.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di portare quanto sopra a conoscenza del personale, assicurando la scrivente.

Il Direttore Interregionale  
Dott. Gianfranco BROSCO  
Firmato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93